

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 5052-A

---

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**(MONTI)**

E DAL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI

**(MOAVERO MILANESI)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

**(CANCELLIERI)**

CON IL MINISTRO DELLA DIFESA

**(DI PAOLA)**

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(MONTI)**

CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

**(TERZI DI SANT'AGATA)**

CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

**(PASSERA)**

E CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

**(PASSERA)**

---

Conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni

---

*Presentato il 15 marzo 2012*

---

(Relatori: **ALBERTO GIORGETTI**, per la V Commissione;  
**CAUSI**, per la VI Commissione)

---

**NOTA:** Le Commissioni permanenti V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze), il 4 aprile 2012, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente.

## PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 5052 e rilevato che:

*sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:*

il provvedimento reca un contenuto omogeneo, essendo volto a regolare i poteri speciali esercitabili dall'Esecutivo in società che operano nei comparti della difesa e della sicurezza nazionale, nonché nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, procedendo contestualmente a coordinare la disciplina introdotta con il previgente quadro normativo;

non appare tuttavia conforme all'esigenza di omogeneità interna di ciascuna partizione del testo, la presenza, all'articolo 3, rubricato *Abrogazioni e norme generali e transitorie*, della disposizione di cui al comma 1, che integra, invece, la disciplina sostanziale contenuta agli articoli 1, comma 1, e 2, comma 6;

*sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:*

il decreto-legge, nel modificare profondamente la configurazione dei poteri speciali spettanti allo Stato nonché l'individuazione degli stessi soggetti in relazione ai quali tali poteri vengono esercitati (nel quadro normativo previgente l'azionista pubblico esercitava infatti i poteri speciali sulle imprese nazionali oggetto di privatizzazione; il decreto-legge disciplina invece l'esercizio dei poteri speciali da parte dello Stato sulle società operanti negli ambiti della difesa e della sicurezza nazionale, nonché nei settori definiti all'articolo 2 di rilevanza strategica), non sempre procede ad una compiuta abrogazione della normativa incompatibile con la disciplina introdotta; infatti, all'articolo 3, mentre il comma 2 dispone l'abrogazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 332 del 1994, i commi 3 e 4 del medesimo articolo 2 dispongono la cessazione dell'efficacia di altre disposizioni, le quali, conseguentemente, non vengono formalmente abrogate; inoltre, l'articolo 3 non procede ad una completa ricognizione delle norme da abrogare: esso non interviene infatti sugli articoli 3 (possibilità di inserire altre clausole statutarie speciali nello statuto delle società operanti nel settore dei servizi pubblici, delle banche e delle imprese di assicurazione controllate dallo Stato o da enti pubblici anche territoriali ed economici) e 4 (introduzione di una ulteriore clausola, con la quale si stabilisce che l'elezione degli amministratori abbia luogo mediante voto di lista, in connessione con la clausola relativa al limite del possesso azionario) del citato decreto-legge n. 332 del 1994, nonché sulle ulteriori norme contenute nella legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004) volte a completare la disciplina sulla *golden share* di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 332 del 1994, che forma invece oggetto di abrogazione da parte del decreto-legge in esame; peraltro, anche la formula abrogativa contenuta all'articolo 3, comma 2 (che dispone l'abrogazione dell'articolo

2 del decreto-legge n. 332 del 1994, a decorrere dall'entrata in vigore del primo dei decreti previsti dall'articolo 1, comma 1, e dall'articolo 2, comma 1, determina taluni problemi applicativi, non risultando, tra l'altro, chiaro cosa si intenda quando ci si riferisce al « primo dei decreti »: dal tenore letterale della disposizione, infatti, sembrerebbe evincersi che per rendere operativa l'abrogazione sia sufficiente definire le attività di rilevanza strategica in uno solo dei due settori disciplinati, rispettivamente, dall'articolo 1 (difesa e sicurezza nazionale) e dall'articolo 2 (energia, trasporti e telecomunicazioni);

il provvedimento contiene alcune disposizioni di principio formulate in modo da apparire prive di portata normativa: ad esempio, all'articolo 1, il comma 3, alinea, menziona, ai fini della valutazione da parte del Governo della minaccia effettiva di grave pregiudizio che giustifica l'esercizio dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, il « rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza », mentre, all'articolo 2, il comma 7, alinea, primo periodo, in relazione all'esercizio dei poteri speciali nell'ambito dei settori dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni, prevede che i suddetti poteri debbano essere « esercitati esclusivamente sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori », ancorché il medesimo comma definisca poi i criteri che, per lo stesso fine, il Governo è tenuto a considerare;

il decreto-legge, agli articoli 1, comma 4, secondo periodo, e 2, comma 4, secondo periodo — laddove dispone che la notifica dell'informativa completa, da parte dell'impresa che intenda adottare una delibera o un atto rilevante ai fini dell'esercizio del potere di veto della Presidenza del Consiglio dei ministri, non determina alcun obbligo di notifica al pubblico ai sensi dell'articolo 114 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria — deroga implicitamente al summenzionato articolo 114;

*sul piano dei rapporti con le fonti subordinate:*

il decreto-legge, agli articoli 1 e 2 — in materia di poteri speciali, rispettivamente, nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni — prevede l'adozione di numerosi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, i quali appaiono riconducibili, in relazione alle funzioni ad essi assegnate ed alle rispettive procedure di adozione — a tre diverse tipologie: alla prima tipologia appaiono riconducibili i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, da adottare su proposta dei Ministri di settore e da aggiornare ogni tre anni, volti ad individuare — rispettivamente — « le attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale » e « le reti e gli impianti, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per il settore dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni »; alla seconda tipologia vanno invece ricondotti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, commi 3 e 6, da adottare « su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri » al fine di esercitare i poteri speciali; alla

terza tipologia sono infine riconducibili i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 8, e all'articolo 2, comma 9, da adottare su proposta dei Ministri di settore e, nel caso dell'articolo 2, «sentite le Autorità indipendenti di settore, ove esistenti», ai quali è demandata la definizione delle disposizioni attuative degli articoli in questione; in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri riconducibili alla prima e alla terza tipologia, da un lato, sembrerebbe opportuno evitare che si verifichi una duplicazione ed una successione di adempimenti ai quali sembrerebbe demandata la definizione di una disciplina suscettibile di sovrapposizioni (attuazione delle disposizioni in questione e individuazione delle attività strategiche); dall'altro, si ricorda che, come più volte segnalato dal Comitato per la legislazione, non appare coerente con le esigenze di un appropriato utilizzo delle fonti normative demandare ad un atto, ordinariamente a contenuto politico, la definizione di una disciplina che dovrebbe essere oggetto di una fonte secondaria del diritto e, segnatamente, di regolamenti emanati a norma dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (regolamenti governativi nella forma di decreti del Presidente della Repubblica ovvero regolamenti ministeriali);

*sul piano della corretta formulazione, del coordinamento interno e della tecnica di redazione del testo:*

il provvedimento si connota per il ricorso ad una peculiare tecnica normativa — che non agevola né la lettura né la comprensione del testo — consistente nell'introduzione di due distinte ma per moltissimi versi analoghe discipline dei poteri speciali, rispettivamente nei settori della difesa e della sicurezza nazionale (si vedano l'articolo 1 e l'articolo 3, comma 3) e nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni (si vedano l'articolo 2 e l'articolo 3, comma 4), che determina la duplicazione di numerose disposizioni, tra le quali intercorrono lievi differenze, la cui *ratio* non sempre appare chiara; ad esempio, all'articolo 3, mentre il comma 3 prevede, in materia di difesa e sicurezza nazionale, la cessazione dell'efficacia delle «clausole statutarie incompatibili con la presente disciplina in materia di poteri speciali», il comma 4, in materia di energia, trasporti e telecomunicazioni, dispone la cessazione di efficacia delle «clausole in materia di poteri speciali presenti negli statuti societari»;

in relazione alla formulazione del testo, il decreto-legge utilizza talune locuzioni delle quali non appare chiara la portata normativa: ad esempio, all'articolo 1, comma 1, alinea, e al comma 3, lettera a), è presente un riferimento, nell'ambito delle attività strategiche, alle «attività strategiche chiave»; all'articolo 1, il comma 4 prevede, per il caso di violazione delle norme procedurali, la «revoca della relativa autorizzazione», senza che sia precisato a quale autorizzazione ci si intenda riferire, mentre l'articolo 2 si riferisce ai «poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni», non risultando chiaro cosa si intenda con l'aggettivo sostantivato «attivi»;

in relazione al coordinamento interno del testo, il decreto-legge, all'articolo 3, comma 1 – laddove dispone che l'acquisto da parte di un soggetto esterno all'Unione europea di « partecipazioni in società che detengono uno o più degli attivi individuati come strategici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 2, comma 1 » possa avvenire soltanto a condizioni di reciprocità – da un lato reca una disposizione che dovrebbe essere più opportunamente collocata nell'ambito dei succitati articoli 1 e 2, dei quali integra la disciplina sostanziale e, dall'altro, laddove richiama, ai fini della definizione di « soggetto esterno all'Unione europea », il disposto dell'articolo 1, comma 1, lettera c), contiene un riferimento interno inesatto, posto che tale ultima disposizione si riferisce invece a « un soggetto diverso dallo Stato italiano, enti pubblici italiani o soggetti da questi controllati »;

infine, il disegno di legge è corredato sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), che della dichiarazione di esclusione dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 170 del 2008, che dispone che l'AIR non venga effettuata, tra l'altro, in relazione agli « atti normativi in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato »;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:*

all'articolo 1, commi 1 e 8, e all'articolo 2, commi 1 e 9, sia verificata la congruità delle disposizioni ivi contenute, laddove prevedono l'adozione, in relazione ad entrambi i settori considerati dal decreto-legge, sia di decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri volti all'individuazione delle attività strategiche, che di decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri cui vengono demandati compiti di attuazione delle norme, anche al fine di evitare che si verifichi una duplicazione ed una successione di adempimenti ai quali sembrerebbe demandata la definizione di una disciplina suscettibile di sovrapposizioni;

siano comunque riformulate le disposizioni contenute ai predetti articoli, nel senso di sostituire, per l'adozione della normativa ivi prevista, i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, con la previsione di regolamenti di attuazione aventi la forma di decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988;

per quanto detto in premessa, all'articolo 3, comma 2 – che dispone l'abrogazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 332 del 1994, a decorrere dall'entrata in vigore del primo dei decreti previsti dall'articolo 1, comma 1, e dall'articolo 2, comma 1 – sia precisato cosa si intenda quando ci si riferisce al « primo dei decreti », chiarendo, in particolare, se, ai fini dell'abrogazione della normativa

previgente, si ritenga sufficiente — come recita la lettera del testo — che vengano definite (mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) le attività di rilevanza strategica anche in uno solo dei due settori indicati agli articoli 1 e 2; a tal fine si valuti quindi se non sia opportuno subordinare l'operatività dell'abrogazione all'adozione contestuale dei provvedimenti riguardanti i due settori;

per quanto detto in premessa, all'articolo 3, commi da 2 a 5, si valuti l'inserimento dell'abrogazione, accanto a quella già prevista del citato articolo 2, anche degli articoli 3 e 4 del decreto-legge n. 332 del 1994, delle disposizioni contenute ai commi da 228 a 231 dell'articolo 4 della legge n. 350 del 2003, nonché del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 2004, come modificato dal successivo decreto in data 20 maggio 2010;

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

all'articolo 3, si sopprima quanto disposto dal comma 1, inserendo la clausola di reciprocità ivi contenuta per l'acquisto da parte di un soggetto esterno all'Unione europea di « partecipazioni in società che detengono uno o più degli attivi individuati come strategici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 2, comma 1 » nell'ambito dei succitati articoli 1 e 2; in subordine, si proceda quanto meno a sopprimere l'inciso con il quale, ai fini della definizione di « soggetto esterno all'Unione europea », si richiama il disposto dell'articolo 1, comma 1, lettera c), tenuto conto che tale disposizione si riferisce invece genericamente a « un soggetto diverso dallo Stato italiano, enti pubblici italiani o soggetti da questi controllati ».

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:*

all'articolo 2, comma 7, alinea, primo periodo, si dovrebbe valutare l'opportunità di sopprimere le enunciazioni di principio indicate in premessa;

al fine di coordinare le disposizioni contenute all'articolo 3, comma 2 — che dispone l'abrogazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 332 del 1994, a decorrere dall'entrata in vigore del primo dei decreti previsti dall'articolo 1, comma 1, e dall'articolo 2, comma 1 — con quelle contenute agli articoli 1, comma 8, ultimo periodo, e all'articolo 2, comma 9, ultimo periodo, che individuano il regime transitorio da applicare nelle more dell'adozione dei decreti recanti attuazione dei suddetti articoli, si dovrebbe esplicitare la sequenza dei due adempimenti (definizione delle attività di rilevanza strategica e attuazione), previsti, rispettivamente, all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, da un lato, e all'articolo 1, comma 8, e all'articolo 2, comma 9, dall'altro, specificando, in particolare, che i decreti di individuazione delle attività, da cui discende l'abrogazione della disciplina previgente, debbano necessariamente precedere i

decreti di attuazione, nelle more della cui adozione si applica il regime transitorio;

all'articolo 3, commi 3 e 4, si dovrebbe disporre l'abrogazione delle disposizioni normative ivi indicate per le quali si prevede invece la cessazione di efficacia;

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

all'articolo 1, comma 4, che prevede, per il caso di violazione delle norme procedurali, la « revoca della relativa autorizzazione », si dovrebbe precisare a quale autorizzazione ci si intenda riferire;

per quanto detto in premessa, all'articolo 3, si dovrebbe valutare l'opportunità di uniformare la formulazione delle disposizioni contenute ai commi 3 e 4, nella parte in cui si riferiscono alla cessazione di efficacia delle clausole statutarie predisposte in attuazione della previgente normativa in materia di poteri speciali.

---

## PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 5052 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, recante « Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni »;

considerato che l'intervento è riconducibile alle materie « sicurezza dello Stato », « ordinamento civile e penale » e « giustizia amministrativa », che l'articolo 117, secondo comma, lettere *d)* e *l)* della Costituzione, riserva alla legislazione esclusiva dello Stato, nonché all'articolo 41, secondo comma, della Costituzione, che prevede che l'iniziativa economica non possa svolgersi in modo da recare danno — tra l'altro — alla sicurezza;

rilevato che:

gli articoli 1, comma 1, e 2, comma 1 — nel definire il procedimento di individuazione, rispettivamente, delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, ivi incluse le attività strategiche chiave, e delle reti, degli impianti, dei beni e dei rapporti di rilevanza strategica per il settore dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni — non prevedono un coinvolgimento del Parlamento;

l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 332 del 1994, e successive modificazioni, nel disciplinare la medesima materia, dispone che i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ivi previsti siano previamente comunicati alle competenti Commissioni parlamentari;

osservato che:

gli articoli 1, comma 8, e 2, comma 9, prevedono che con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta dei ministri di settore e, nel caso dell'articolo 2, sentite le autorità indipendenti di settore, ove esistenti, siano emanate le disposizioni di attuazione, rispettivamente, degli articoli 1 e 2;

fino all'adozione dei predetti decreti si applica, in materia di individuazione dei ministeri competenti alla proposta di esercizio dei poteri speciali e alle attività conseguenti, il regime transitorio definito dai medesimi commi citati;

non appaiono chiari i profili rispetto ai quali la disciplina di cui agli articoli 1 e 2 abbisogni di essere completata da norme di attuazione,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

a) le Commissioni di merito valutino l'opportunità di prevedere l'espressione del parere parlamentare sugli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dagli articoli 1, comma 1, e 2, comma 1, per l'individuazione, rispettivamente, delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, ivi incluse le attività strategiche chiave, e delle reti, degli impianti, dei beni e dei rapporti di rilevanza strategica per il settore dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, e sui loro aggiornamenti triennali; nonché di prevedere la comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri coi quali si procede all'esercizio dei poteri speciali;

b) in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui agli articoli 1, comma 8, e 2, comma 9, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di precisare i profili rispetto ai quali la disciplina di cui agli articoli 1 e 2 deve essere completata da norme di attuazione e, se del caso, di prevedere a tal fine il ricorso a uno dei regolamenti tipizzati di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.



PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE  
(GIUSTIZIA)

La II Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 5052 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, recante « Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni »;

rilevato che le disposizioni introdotte dal decreto-legge in esame sono volte a modificare la disciplina normativa in materia di poteri speciali attribuiti allo Stato nell'ambito delle società privatizzate, oggetto della procedura d'infrazione n. 2009/2255 — allo stadio di decisione di ricorso *ex* articolo 258 TFUE — in quanto lesiva della libertà di stabilimento e della libera circolazione dei capitali garantite dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

ritenuto che l'incisività dei poteri attribuiti all'Esecutivo, sia pure in un quadro legislativo di riferimento ben definito, sia tale da considerare opportuno il coinvolgimento, in funzione consultiva, del Parlamento sia nella definizione dei settori nei quali si applicano le disposizioni, sia nell'esercizio dei poteri previsti, sia nella specificazione delle modalità attuative della normativa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente osservazione:*

le Commissioni di merito valutino l'opportunità di inserire nel decreto-legge in esame disposizioni volte a coinvolgere il Parlamento nell'esercizio dei poteri attribuiti all'Esecutivo in relazione alla definizione dei settori nei quali si applicano le disposizioni, sia nell'esercizio dei poteri previsti, sia nella specificazione delle modalità attuative della normativa, prevedendosi, in alcuni casi, l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, in altri casi, la comunicazione alle predette Commissioni, nonché la predisposizione di una relazione periodica.

PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE  
(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

La III Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 5052, di conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, recante « Norme in materia di poteri speciali sugli assetti

societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni »;

preso atto dell'urgenza del provvedimento al fine di scongiurare il deferimento alla Corte di giustizia dell'UE per violazione degli articoli 49 e 63 del Trattato sul funzionamento dell'UE;

condiviso l'obiettivo di tutelare gli *asset* strategici nazionali secondo una visione integrata della difesa e sicurezza, in cui rientrano pienamente l'energia, i trasporti e le comunicazioni;

apprezzato il coinvolgimento del Ministero degli affari esteri nella procedura di individuazione delle attività strategiche quale riconoscimento della loro portata nella determinazione della politica estera;

considerata positivamente l'adozione come criterio di riferimento della democraticità degli eventuali Stati *partner*, anche con riferimento alla valutazione del loro atteggiamento nei confronti della sicurezza internazionale ed in particolare del terrorismo e della criminalità organizzata,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

#### PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE (DIFESA)

La IV Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 5052, di conversione del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, recante « Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni »;

rilevato che il provvedimento disciplina i poteri speciali attivabili dal Governo italiano sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, indicando in modo articolato i presupposti per l'esercizio di tali poteri, i criteri di valutazione circa la sussistenza dei presupposti per il loro utilizzo, nonché le modalità e le procedure di attuazione dei poteri speciali medesimi;

sottolineato che i poteri speciali possono essere esercitati — ove sussista il rischio di un grave pregiudizio per gli interessi essenziali

della difesa e della sicurezza nazionale — in relazione alle attività di rilevanza strategica, ivi incluse le attività strategiche chiave;

evidenziato che le suddette attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, ivi incluse le attività strategiche chiave, saranno individuate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta, per i rispettivi ambiti di competenza, del Ministro della difesa o del Ministro dell'interno e che i medesimi saranno aggiornati con cadenza almeno triennale;

preso atto della precisazione del rappresentante del Governo secondo cui l'individuazione delle attività strategiche chiave riguarderà quei settori di assoluta rilevanza per la difesa nazionale, per i quali vi sarà la massima attenzione su ogni operazione societaria che dovesse interessarli e la massima incisività nell'esercizio dei poteri speciali ove ne sussistano i presupposti di legge;

rilevato che la previgente disciplina disponeva la previa comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, che erano finalizzati a individuare le società nei cui statuti doveva esservi una clausola attributiva di poteri speciali;

valutate, quindi, favorevolmente le proposte di modifica del testo presentate dai relatori, finalizzate a prevedere la previa comunicazione sia dei decreti che definiscono le attività strategiche sia di quelli con cui si esercitano i poteri speciali, nonché il previo parere sui decreti adottati ai sensi del comma 8 dell'articolo 1;

valutata, altresì, favorevolmente l'ulteriore proposta emendativa dei relatori che introduce la previsione di una relazione annuale del Governo al Parlamento sull'attività svolta ai sensi del disegno di legge in esame,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente osservazione:*

all'articolo 1, commi 1 e 7, dovrebbe verificarsi l'esigenza di prevedere procedure adeguate a consentire alle Commissioni parlamentari di valutare i contenuti dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri volti ad individuare le attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, con particolare riferimento all'individuazione delle cosiddette attività strategiche chiave.

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE  
(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

La IX Commissione,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 21 del 2012, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni (n. 5052 Governo),

premesso che:

il presente decreto-legge interviene sulla disciplina della cosiddetta *golden share*, riformulando le condizioni e l'ambito di esercizio dei poteri speciali dello Stato sulle società operanti nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché in taluni ambiti di attività definiti di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni;

l'articolo 2, comma 1, del predetto decreto-legge, ai fini dell'attivazione dei poteri speciali previsti dal medesimo articolo, affida a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, aggiornati ogni tre anni, l'individuazione delle reti e degli impianti, dei beni e dei rapporti di rilevanza strategica per il settore dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni a prescindere dal soggetto che ne sia titolare;

la nuova disciplina appare quindi applicabile a tutte le società che detengano uno o più degli attivi individuati con i citati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ivi comprese quelle che gestiscono servizi pubblici locali facenti capo a enti territoriali;

dovrebbe essere pertanto valutata l'opportunità di prevedere forme di concertazione con gli enti territoriali ai fini dell'individuazione dei predetti attivi, nel caso in cui essi risultino riconducibili a società facenti capo ai medesimi enti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente osservazione:*

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere forme di concertazione con gli enti territoriali, ai fini dell'individuazione degli attivi di cui all'articolo 2, comma 1, nel caso in cui essi risultino riconducibili a società facenti capo ai medesimi enti.

## PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, recante: « Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni » (n. 5052 Governo);

rilevato che appare necessario coinvolgere i Ministeri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, per i rispettivi ambiti di competenza, nella deliberazione di poteri speciali nei confronti di società partecipate direttamente o indirettamente dal Ministero dell'economia e delle finanze,

delibera di esprimere

## PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

1) provvedano le Commissioni di merito a sopprimere il comma 8 dell'articolo 2 o, in alternativa, a modificarlo nel senso di prevedere che per le società partecipate direttamente o indirettamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, il Consiglio dei ministri deliberi l'esercizio dei poteri speciali su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri dello sviluppo economico o delle infrastrutture e dei trasporti, secondo i rispettivi ambiti di competenza;

2) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di attivare l'intervento del Governo anche nei casi di ingresso nel mercato nazionale di soggetti dominanti nei propri mercati domestici;

*e con le seguenti osservazioni:*

a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di richiamare all'articolo 2, comma 7, tra i criteri in base ai quali sono esercitati i poteri speciali nei comparti dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni anche il rispetto dei principi di concorrenza ed efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità (legge n. 481 del 1995), di liberalizzazione del mercato elettrico (decreto legislativo n. 79 del 2009) e di liberalizzazione del mercato interno del gas naturale (decreto legislativo n. 164 del 2000);

b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di definire in modo più puntuale l'ambito di applicazione dei poteri speciali distinguendo tra atti di gestione ordinaria e operazioni di carattere straordinario.

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE  
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 5052 Governo: « decreto-legge n. 21 del 2012: Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni »;

ricordato che la Corte di giustizia delle Comunità europee, con sentenza del 26 marzo 2009, ha condannato l'Italia per le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2004, recante definizione dei criteri di esercizio dei poteri speciali;

evidenziato che, in particolare, la Corte ha riconosciuto che la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei capitali possono essere limitate da provvedimenti nazionali giustificati in base agli articoli 43 e 56 del Trattato istitutivo della Comunità europea (ora, rispettivamente, articoli 49 e 63 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea: si tratta degli articoli che stabiliscono proprio i principi della libertà di stabilimento e della libera circolazione dei capitali) o da ragioni imperative di interesse generale, ma soltanto qualora le limitazioni siano proporzionate all'obiettivo perseguito e non esista una normativa europea di armonizzazione che indichi i provvedimenti necessari per garantire la tutela degli interessi fondamentali dello Stato;

rilevato che il 24 novembre 2011 la Commissione europea ha deliberato di presentare, nell'ambito della procedura di infrazione n. 2009/2255, un nuovo ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione europea contro l'Italia in quanto ritiene che alcune disposizioni della normativa italiana, che conferisce poteri speciali allo Stato nelle società privatizzate operanti in settori strategici come le telecomunicazioni e l'energia, siano incompatibili con gli articoli 63 e 49 del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE) riguardanti rispettivamente la libera circolazione dei capitali e il diritto di stabilimento;

evidenziato che il ricorso, tuttavia, non risulta ancora depositato in quanto la Commissione europea, in base a contatti informali con il Governo italiano, avrebbe preso atto dell'impegno a conformare a breve la normativa nazionale al diritto dell'Unione europea, rimandando pertanto l'effettiva presentazione del ricorso alla Corte;

ricordato che nel precedente parere motivato del 16 febbraio 2011 la Commissione europea ha indicato tra le disposizioni italiane oggetto di censura anche i commi da 228 a 231 dell'articolo 4 della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004);

osservato, ai fini di una adeguata valutazione della idoneità delle disposizioni di cui al provvedimento in esame a risolvere le conte-

stazioni avanzate dalla Commissione europea, che sarebbe stato necessario che il Governo trasmettesse, in conformità all'articolo 15-bis, comma 3-bis, della legge n. 11 del 2005, informazioni e documenti rilevanti al riguardo;

rilevata, infine, l'esigenza di acquisire da parte del Governo compiuti elementi di informazione sullo stato delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea sulla stessa materia nei confronti di altri Stati membri dell'Unione,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione:*

provvedano le Commissioni di merito, dopo l'articolo 2, ad aggiungere il seguente:

« ART. 2-bis.

1. Gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui agli articoli 1 e 2 sono trasmessi, corredati di una relazione che ne illustri la coerenza con il diritto dell'Unione europea e con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, alle Camere ai fini dell'acquisizione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di compatibilità con il diritto dell'Unione europea. Decorsi dieci giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in assenza del parere »;

*e con le seguenti osservazioni:*

a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità, all'articolo 1, comma 1, alinea, di inserire dopo le parole: « possono essere esercitati » le parole: « in assenza di normativa armonizzata dell'Unione europea » e di aggiungere, in fine, le parole: « e nei limiti di un'azione che risulti proporzionata all'obiettivo di tutelare ragioni imperative di interesse generale »;

b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità, all'articolo 2, comma 3, di aggiungere, dopo le parole: « che diano luogo » le parole: « in assenza di una normativa armonizzata dell'Unione europea » ed alla fine del comma le parole: « nei limiti di un'azione che risulti proporzionata all'obiettivo di tutelare ragioni imperative di interesse generale »;

c) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di inserire nel testo disposizioni di coordinamento con l'articolo 4, commi da 228 a 231 della legge n. 350 del 2003 o, in alternativa, di inserire tali disposizioni tra le disposizioni abrogate ai sensi dell'articolo 3.

PARERE DELLA COMMISSIONE PERMANENTE  
PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, in corso di esame presso le Commissioni V e VI della Camera, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza;

considerato che il provvedimento in esame investe taluni ambiti materiali riconducibili alla competenza esclusiva dello Stato, quali i « rapporti con l'Unione europea » e la « difesa e sicurezza dello Stato », e rilevato che incide altresì sulle materie « energia, comunicazione e grandi reti di trasporto », oggetto di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione:*

sia previsto che i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, con i quali sono individuati le reti e gli impianti, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per il settore dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, siano adottati, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e le province autonome interessate.

\_\_\_\_\_



TESTO  
DEL DISEGNO DI LEGGE

**Conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.**

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO  
DELLE COMMISSIONI

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.**

ART. 1.

1. Il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, **è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

2. *Identico.*

ALLEGATO

## MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

*All'articolo 1:*

*al comma 1:*

*all'alea, le parole: « e del Ministro della difesa ovvero del Ministro dell'interno, » sono sostituite dalle seguenti: « e, rispettivamente, con il Ministro dell'interno o con il Ministro della difesa, previa comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, », le parole: « con decreto del Presidente del Consiglio » sono sostituite dalle seguenti: « con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri », dopo le parole: « adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, » sono inserite le seguenti: « da trasmettere contestualmente alle Commissioni parlamentari competenti, » e la parola: « effettiva » è soppressa;*

*alla lettera b), dopo le parole: « lo scioglimento della società, » sono inserite le seguenti: « la modifica di clausole statutarie eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 2351, terzo comma, del codice civile ovvero introdotte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, come da ultimo modificato dall'articolo 3 del presente decreto »;*

*alla lettera c), dopo le parole: « 24 febbraio 1998, n. 58 » sono inserite le seguenti: « , e successive modificazioni, »;*

*dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

*« 1-bis. I decreti di cui al comma 1 volti ad individuare le attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e di sicurezza nazionale stabiliscono la tipologia di atti o operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina di cui al presente articolo »;*

*al comma 2, la parola: « effettiva » è soppressa;*

*al comma 3:*

*all'alea, la parola: « effettiva » è soppressa;*

*alla lettera a), dopo le parole: « nonché del progetto industriale » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;*

*alla lettera b), le parole: « desunti dalla natura delle loro alleanze » sono sostituite dalle seguenti: « , desunti dalla natura delle loro alleanze, » e la parola: « essi » è sostituita dalla seguente: « esse »;*

*al comma 4:*

*al secondo periodo, le parole:* « del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 » *sono sostituite dalle seguenti:* « del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni »;

*al decimo periodo, le parole:* « , oltre alla revoca della relativa autorizzazione, » *sono soppresse;*

*al comma 5:*

*al primo periodo, le parole:* « Chiunque acquisisce una partecipazione ai sensi del comma 1, lettere a) e c), » *sono sostituite dalle seguenti:* « Ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui al comma 1, lettere a) e c), chiunque acquisisce una partecipazione in imprese che svolgono attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale »;

*al secondo periodo, le parole:* « del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, » *sono sostituite dalle seguenti:* « del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, » *e le parole:* « al superamento » *sono sostituite dalle seguenti:* « che determinano il superamento »;

*al sesto periodo, le parole:* « alla decorrenza » *sono sostituite dalle seguenti:* « al decorso »;

*il settimo periodo è sostituito dai seguenti:* « Qualora il potere sia esercitato nella forma dell'imposizione di condizioni di cui al comma 1, lettera a), in caso di eventuale inadempimento o violazione delle condizioni imposte all'acquirente, per tutto il periodo in cui perdura l'inadempimento o la violazione, i diritti di voto, o comunque i diritti aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni o quote che rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. Le delibere eventualmente adottate con il voto determinante di tali azioni o quote, nonché le delibere o gli atti adottati con violazione o inadempimento delle condizioni imposte, sono nulli. L'acquirente che non osservi le condizioni imposte è altresì soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, a una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'1 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio »;

*all'ottavo periodo, dopo le parole:* « la partecipazione rilevante » *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* « , »;

*al comma 6:*

*al primo periodo, dopo le parole:* « di difesa e sicurezza nazionale » *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* « , »;

*al secondo periodo, le parole:* « sono rese » *sono sostituite dalle seguenti:* « sono immediatamente trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri »;

*al comma 7, le parole: « di cui al comma 1, » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 1 »;*

*al comma 8:*

*al primo periodo, le parole: « Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato » sono sostituite dalle seguenti: « Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche con riferimento alla definizione, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, delle modalità organizzative per lo svolgimento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali previsti dal presente articolo »;*

*dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: « Il parere di cui al primo periodo è espresso entro il termine di venti giorni dalla data di trasmissione dello schema di regolamento alle Camere. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque adottato. »;*

*al secondo periodo, la parola: « decreto » è sostituita dalla seguente: « regolamento » e le parole: « inerenti le proposte » sono sostituite dalle seguenti: « inerenti alle proposte ».*

*All'articolo 2:*

*il comma 1 è sostituito dal seguente:*

« 1. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro degli affari esteri, oltre che con i Ministri competenti per settore, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono individuati le reti e gli impianti, ivi compresi quelli necessari ad assicurare l'approvvigionamento minimo e l'operatività dei servizi pubblici essenziali, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, nonché la tipologia di atti o operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina di cui al presente articolo. I regolamenti di cui al primo periodo sono adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sono aggiornati almeno ogni tre anni »;

*dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

« 1-bis. I pareri di cui al comma 1 sono espressi entro il termine di venti giorni dalla data di trasmissione degli schemi di regolamento alle Camere. Decorso tale termine, i regolamenti possono essere comunque adottati »;

*al comma 2:*

*al primo periodo, la parola: « adottata » è sostituita dalla seguente: « adottato », dopo le parole: « il trasferimento all'estero della sede sociale, » sono inserite le seguenti: « il mutamento dell'oggetto sociale, lo scioglimento della società, la modifica di clausole statutarie eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 2351, terzo comma, del codice civile ovvero introdotte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, come da ultimo modificato dall'articolo 3 del presente decreto » e le parole: « sono entro dieci giorni, e comunque prima che ne sia data attuazione, notificati » sono sostituite dalle seguenti: « è notificato, entro dieci giorni e comunque prima che vi sia data attuazione, »;*

*al secondo periodo, le parole: « Sono notificati » sono sostituite dalle seguenti: « Sono notificate »;*

*al comma 3, dopo le parole: « deliberazione del Consiglio dei Ministri, » sono inserite le seguenti: « da trasmettere contestualmente alle Commissioni parlamentari competenti, » e le parole: « eccezionale di minaccia effettiva » sono sostituite dalle seguenti: « eccezionale, non disciplinata dalla normativa nazionale ed europea di settore, di minaccia »;*

*al comma 4:*

*al secondo periodo, le parole: « del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 » sono sostituite dalle seguenti: « del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni »;*

*all'ottavo periodo, le parole: « di cui al comma 3, » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 3 »;*

*al nono periodo, le parole: « adottate o attuate » sono sostituite dalle seguenti: « adottati o attuati »;*

*all'undicesimo periodo, le parole: « le disposizioni di cui al presente comma, » sono sostituite dalle seguenti: « le disposizioni di cui al comma 2 e al presente comma »;*

*al comma 5:*

*al primo periodo, le parole: « del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, » sono sostituite dalle seguenti: « del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, » dopo le parole: « è notificato » sono inserite le seguenti: « dall'acquirente »;*

*dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Nel computo della partecipazione rilevante si tiene conto della partecipazione detenuta da terzi con cui l'acquirente ha stipulato uno dei patti previsti dall'articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, o previsti dall'articolo 2341-bis del codice civile »;*

*al comma 6:*

*al primo periodo, la parola: « effettiva » è soppressa e le parole da: « con decreto » fino a: « medesimo comma 5, » sono sostituite dalle seguenti: « entro quindici giorni dalla notifica di cui al medesimo comma 5, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri, da trasmettere contestualmente alle Commissioni parlamentari competenti, »;*

*al terzo periodo, le parole: « alla decorrenza » sono sostituite dalle seguenti: « al decorso »;*

*il quinto periodo è sostituito dai seguenti: « Qualora il potere sia esercitato nella forma dell'imposizione di impegni all'acquirente, in caso di inadempimento, per tutto il periodo in cui perdura l'inadempimento medesimo, i diritti di voto o comunque i diritti aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni o quote che rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. Le delibere eventualmente adottate con il voto determinante di tali azioni o quote, o comunque le delibere o gli atti adottati con violazione o inadempimento delle condizioni imposte, sono nulli. L'acquirente che non adempia agli impegni imposti è altresì soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, a una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del valore dell'operazione, e comunque non inferiore all'1 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio »;*

*al sesto periodo, dopo le parole: « la partecipazione rilevante » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;*

*al comma 7, alla lettera a), le parole: « desunti dalla natura delle loro alleanze » sono sostituite dalle seguenti: « , desunti dalla natura delle loro alleanze, » e la parola: « essi » è sostituita dalla seguente: « esse »;*

*al comma 8:*

*al primo periodo, le parole: « con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri » sono sostituite dalle seguenti: « con i regolamenti » e le parole: « il Consiglio dei Ministri delibera » sono sostituite dalle seguenti: « il Consiglio dei Ministri delibera, », dopo le parole: « su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze » sono inserite le seguenti: « , sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per i rispettivi ambiti di competenza »;*

*al secondo periodo, le parole: « sono rese » sono sostituite dalle seguenti: « sono immediatamente trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri »;*

*al comma 9:*

*al primo periodo, le parole: « Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato » sono sostituite dalle seguenti: « Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge*

23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche con riferimento alla definizione, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, delle modalità organizzative per lo svolgimento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali previsti dal presente articolo. Il parere sullo schema di regolamento è espresso entro il termine di venti giorni dalla data della sua trasmissione alle Camere. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque adottato »;

*al secondo periodo, la parola: « decreto » è sostituita dalla seguente: « regolamento » e le parole: « inerenti le proposte » sono sostituite dalle seguenti: « inerenti alle proposte ».*

*All'articolo 3:*

*al comma 1, le parole: « Fatti salvi l'articolo 1, comma 1, lettera c), e l'articolo 2, comma 6 » sono sostituite dalle seguenti: « Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera c), e dall'articolo 2, comma 6 », le parole: « , quale definito dall'articolo 1, comma 1, lettera c) » sono sostituite dalle seguenti: « , quale definito dall'articolo 2, comma 5, ultimo periodo » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nel rispetto degli accordi internazionali sottoscritti dall'Italia o dall'Unione europea »;*

*il comma 2 è sostituito dal seguente:*

« 2. L'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni, i commi da 228 a 231 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 16 giugno 2004, cessano di avere efficacia, con riferimento ai singoli settori, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti, relativi a ciascun settore, di cui all'articolo 1, comma 1, e dei regolamenti, relativi a ciascun settore, di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto. Le predette disposizioni sono comunque abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti ovvero dei regolamenti di cui al primo periodo che completano l'individuazione dei settori. Gli amministratori senza diritto di voto eventualmente nominati ai sensi del predetto articolo 2 del decreto-legge n. 332 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 474 del 1994, e successive modificazioni, e in carica alla data della sua abrogazione cessano alla scadenza del mandato »;

*al comma 3, le parole: « la presente disciplina » sono sostituite dalle seguenti: « la disciplina stabilita dal presente decreto »;*

*il comma 4 è sostituito dal seguente:*

« 4. Cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 1, le disposizioni attributive dei poteri speciali contenute nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 ottobre 1995, in data 21 marzo 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 1997, in data 17 settembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 24 settembre 1999, e in data 23 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 2006, e nei decreti del Ministro del tesoro in data 5 ottobre 1995, in data 16 ottobre 1995, in data 21 marzo 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 1997, e in data 24 marzo 1997, pubblicato nella stessa *Gazzetta Ufficiale*, nonché nei decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 17 settembre 1999, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 dell'8 ottobre 1999, e del Ministro dell'economia e delle finanze in data 17 settembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 5 ottobre 2004, e in data 1° aprile 2005. Cessano altresì di avere efficacia a partire dalla stessa data le clausole in materia di poteri speciali presenti negli statuti societari »;

*al comma 5:*

*alla lettera a), le parole: « e delle comunicazioni » sono sostituite dalle seguenti: « , delle comunicazioni e degli altri pubblici servizi »;*

*alla lettera b), le parole: « dell'energia. » sono sostituite dalle seguenti: « dell'energia e degli altri pubblici servizi »;*

*al comma 6, le parole: « all'allegato 1, » sono sostituite dalle seguenti: « all'allegato 1 ».*

*Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:*

« ART. 3-bis — (*Relazione annuale alle Camere*) — 1. A decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sull'attività svolta sulla base dei poteri attribuiti dal presente decreto, con particolare riferimento ai casi specifici e agli interessi pubblici che hanno motivato l'esercizio di tali poteri ».



**DECRETO-LEGGE 15 MARZO 2012, N. 21**

*Decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2012.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

**Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare la disciplina normativa in materia di poteri speciali attribuiti allo Stato nell'ambito delle società privatizzate, oggetto della procedura d'infrazione n. 2009/2255 – allo stadio di decisione di ricorso *ex* articolo 258 TFUE – in quanto lesiva della libertà di stabilimento e della libera circolazione dei capitali garantite dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 marzo 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari europei, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

*(Poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale).*

1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati su proposta, per i rispettivi ambiti di competenza, del

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI APPORTATE  
DALLE COMMISSIONI

—

ARTICOLO 1.

*(Poteri speciali nei settori della difesa  
e della sicurezza nazionale).*

1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati su proposta, per i rispettivi ambiti di competenza, del

(segue: testo del decreto-legge)

Ministro della difesa o del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro degli affari esteri, il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della difesa ovvero del Ministro dell'interno, sono individuate le attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, ivi incluse le attività strategiche chiave, in relazione alle quali con decreto del Presidente del Consiglio, adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, possono essere esercitati i seguenti poteri speciali in caso di minaccia **effettiva** di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale:

a) imposizione di specifiche condizioni relative alla sicurezza degli approvvigionamenti, alla sicurezza delle informazioni, ai trasferimenti tecnologici, al controllo delle esportazioni nel caso di acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni in imprese che svolgono attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale;

b) veto all'adozione di delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione di un'impresa di cui alla lettera a), aventi ad oggetto la fusione o la scissione della società, il trasferimento dell'azienda o di rami di essa o di società controllate, il trasferimento all'estero della sede sociale, il mutamento dell'oggetto sociale, lo scioglimento della società, le cessioni di diritti reali o di utilizzo relative a beni materiali o immateriali o l'assunzione di vincoli che ne condizionino l'impiego;

c) opposizione all'acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni in un'impresa di cui alla lettera a) da parte di un soggetto diverso dallo Stato italiano, enti pubblici italiani o soggetti da questi controllati, qualora l'acquirente venga a detenere, direttamente o indirettamente, anche attraverso acquisizioni successive, per interposta persona o tramite soggetti altrimenti collegati, un livello della partecipazione al capitale con diritto di voto in grado di compromettere nel caso specifico gli interessi della difesa e della sicurezza nazionale. A tale fine si considera altresì ricompresa la partecipazione detenuta da terzi con i quali l'acquirente ha stipulato uno dei patti di cui all'articolo 122 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ovvero di quelli di cui all'articolo 2341-bis del codice civile.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

Ministro della difesa o del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro degli affari esteri, il Ministro dello sviluppo economico e, **rispettivamente, con il Ministro dell'interno o con il Ministro della difesa, previa comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto**, sono individuate le attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, ivi incluse le attività strategiche chiave, in relazione alle quali con decreto del Presidente del Consiglio **dei Ministri**, adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, **da trasmettere contestualmente alle Commissioni parlamentari competenti**, possono essere esercitati i seguenti poteri speciali in caso di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale:

a) *identica*;

b) veto all'adozione di delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione di un'impresa di cui alla lettera a), aventi ad oggetto la fusione o la scissione della società, il trasferimento dell'azienda o di rami di essa o di società controllate, il trasferimento all'estero della sede sociale, il mutamento dell'oggetto sociale, lo scioglimento della società, **la modifica di clausole statutarie eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 2351, terzo comma, del codice civile ovvero introdotte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, come da ultimo modificato dall'articolo 3 del presente decreto**, le cessioni di diritti reali o di utilizzo relative a beni materiali o immateriali o l'assunzione di vincoli che ne condizionino l'impiego;

c) opposizione all'acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni in un'impresa di cui alla lettera a) da parte di un soggetto diverso dallo Stato italiano, enti pubblici italiani o soggetti da questi controllati, qualora l'acquirente venga a detenere, direttamente o indirettamente, anche attraverso acquisizioni successive, per interposta persona o tramite soggetti altrimenti collegati, un livello della partecipazione al capitale con diritto di voto in grado di compromettere nel caso specifico gli interessi della difesa e della sicurezza nazionale. A tale fine si considera altresì ricompresa la partecipazione detenuta da terzi con i quali l'acquirente ha stipulato uno dei patti di cui all'articolo 122 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e **successive modificazioni**, ovvero di quelli di cui all'articolo 2341-*bis* del codice civile.

(segue: testo del decreto-legge)

2. Al fine di valutare la minaccia **effettiva** di grave pregiudizio agli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale derivante dalle delibere di cui alla lettera *b*) del comma 1, il Governo considera, tenendo conto dell'oggetto della delibera, la rilevanza strategica dei beni o delle imprese oggetto di trasferimento, l'idoneità dell'assetto risultante dalla delibera o dall'operazione a garantire l'integrità del sistema di difesa e sicurezza nazionale, la sicurezza delle informazioni relative alla difesa militare, gli interessi internazionali dello Stato, la protezione del territorio nazionale, delle infrastrutture critiche e strategiche e delle frontiere, nonché gli elementi di cui al comma 3.

3. Al fine di valutare la minaccia **effettiva** di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale, derivante dall'acquisto delle partecipazioni di cui alle lettere *a*) e *c*) del comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, considera, alla luce della potenziale influenza dell'acquirente sulla società, anche in ragione della entità della partecipazione acquisita:

*a*) l'adeguatezza, tenuto conto anche delle modalità di finanziamento dell'acquisizione, della capacità economica, finanziaria, tecnica e organizzativa dell'acquirente nonché del progetto industriale rispetto alla regolare prosecuzione delle attività, al mantenimento del patrimonio tecnologico, anche con riferimento alle attività strategiche chiave, alla sicurezza e alla continuità degli approvvigionamenti, oltre che alla corretta e puntuale esecuzione degli obblighi contrattuali assunti nei confronti di pubbliche amministrazioni, direttamente o indirettamente, dalla società le cui partecipazioni sono oggetto di acquisizione, con specifico riguardo ai rapporti relativi alla difesa nazionale, all'ordine pubblico e alla sicurezza nazionale;

*b*) l'esistenza, tenuto conto anche delle posizioni ufficiali dell'Unione europea, di motivi oggettivi che facciano ritenere possibile la sussistenza di legami fra l'acquirente e paesi terzi che non riconoscono i principi di democrazia o dello Stato di diritto, che non rispettano le norme del diritto internazionale o che hanno assunto comportamenti a rischio nei confronti della comunità internazionale desunti dalla natura delle loro alleanze o hanno rapporti con organizzazioni criminali o terroristiche o con soggetti ad essi comunque collegati.

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)*

**1-bis. I decreti di cui al comma 1 volti ad individuare le attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e di sicurezza nazionale stabiliscono la tipologia di atti o operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina di cui al presente articolo.**

2. Al fine di valutare la minaccia di grave pregiudizio agli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale derivante dalle delibere di cui alla lettera *b)* del comma 1, il Governo considera, tenendo conto dell'oggetto della delibera, la rilevanza strategica dei beni o delle imprese oggetto di trasferimento, l'idoneità dell'assetto risultante dalla delibera o dall'operazione a garantire l'integrità del sistema di difesa e sicurezza nazionale, la sicurezza delle informazioni relative alla difesa militare, gli interessi internazionali dello Stato, la protezione del territorio nazionale, delle infrastrutture critiche e strategiche e delle frontiere, nonché gli elementi di cui al comma 3.

3. Al fine di valutare la minaccia di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale, derivante dall'acquisto delle partecipazioni di cui alle lettere *a)* e *c)* del comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, considera, alla luce della potenziale influenza dell'acquirente sulla società, anche in ragione della entità della partecipazione acquisita:

*a)* l'adeguatezza, tenuto conto anche delle modalità di finanziamento dell'acquisizione, della capacità economica, finanziaria, tecnica e organizzativa dell'acquirente nonché del progetto industriale, rispetto alla regolare prosecuzione delle attività, al mantenimento del patrimonio tecnologico, anche con riferimento alle attività strategiche chiave, alla sicurezza e alla continuità degli approvvigionamenti, oltre che alla corretta e puntuale esecuzione degli obblighi contrattuali assunti nei confronti di pubbliche amministrazioni, direttamente o indirettamente, dalla società le cui partecipazioni sono oggetto di acquisizione, con specifico riguardo ai rapporti relativi alla difesa nazionale, all'ordine pubblico e alla sicurezza nazionale;

*b)* l'esistenza, tenuto conto anche delle posizioni ufficiali dell'Unione europea, di motivi oggettivi che facciano ritenere possibile la sussistenza di legami fra l'acquirente e paesi terzi che non riconoscono i principi di democrazia o dello Stato di diritto, che non rispettano le norme del diritto internazionale o che hanno assunto comportamenti a rischio nei confronti della comunità internazionale, desunti dalla natura delle loro alleanze, o hanno rapporti con organizzazioni criminali o terroristiche o con soggetti ad **esse** comunque collegati.

(segue: testo del decreto-legge)

4. Ai fini dell'esercizio del potere di veto di cui al comma 1, lettera b), l'impresa notifica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una informativa completa sulla delibera o sull'atto da adottare in modo da consentire il tempestivo esercizio del potere di veto. Dalla notifica non deriva per la Presidenza del Consiglio dei Ministri né per l'impresa l'obbligo di notifica al pubblico ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Entro quindici giorni dalla notifica il Presidente del Consiglio dei Ministri comunica l'eventuale veto. Qualora si renda necessario richiedere informazioni all'impresa, tale termine è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni. Le richieste di informazioni successive alla prima non sospendono i termini. Decorsi i predetti termini l'operazione può essere effettuata. Il potere di cui al presente comma è esercitato nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni ogniqualvolta ciò sia sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale. Le delibere o gli atti adottati in violazione del presente comma sono nulli. Il Governo può altresì ingiungere alla società e all'eventuale controparte di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi le disposizioni di cui al presente comma, **oltre alla revoca della relativa autorizzazione**, è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio.



*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)*

4. Ai fini dell'esercizio del potere di veto di cui al comma 1, lettera b), l'impresa notifica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una informativa completa sulla delibera o sull'atto da adottare in modo da consentire il tempestivo esercizio del potere di veto. Dalla notifica non deriva per la Presidenza del Consiglio dei Ministri né per l'impresa l'obbligo di notifica al pubblico ai sensi dell'articolo 114 del **testo unico di cui al** decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e **successive modificazioni**. Entro quindici giorni dalla notifica il Presidente del Consiglio dei Ministri comunica l'eventuale veto. Qualora si renda necessario richiedere informazioni all'impresa, tale termine è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni. Le richieste di informazioni successive alla prima non sospendono i termini. Decorsi i predetti termini l'operazione può essere effettuata. Il potere di cui al presente comma è esercitato nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni ogniqualevolta ciò sia sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale. Le delibere o gli atti adottati in violazione del presente comma sono nulli. Il Governo può altresì ingiungere alla società e all'eventuale controparte di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi le disposizioni di cui al presente comma è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio.

(segue: testo del decreto-legge)

5. Chiunque acquisisce una partecipazione ai sensi del comma 1, lettere *a)* e *c)*, notifica l'acquisizione entro dieci giorni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, trasmettendo nel contempo le informazioni necessarie, comprensive di descrizione generale del progetto di acquisizione, dell'acquirente e del suo ambito di operatività, per le valutazioni di cui al comma 3. Nel caso in cui l'acquisizione abbia a oggetto azioni di una società ammessa alla negoziazione nei mercati regolamentati, la notifica deve essere effettuata qualora l'acquirente venga a detenere, a seguito dell'acquisizione, una partecipazione superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e sono successivamente notificate le acquisizioni al superamento delle soglie del 3 per cento, 5 per cento, 10 per cento, 15 per cento, 20 per cento e 25 per cento. Il potere di imporre specifiche condizioni di cui al comma 1, lettera *a)*, o di opporsi all'acquisto ai sensi del comma 1, lettera *c)*, è esercitato entro quindici giorni dalla data della notifica. Qualora si renda necessario richiedere informazioni all'acquirente, tale termine è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni. Eventuali richieste di informazioni successive alla prima non sospendono i termini, decorsi i quali l'acquisto può essere effettuato. Fino alla notifica e, successivamente, comunque fino alla decorrenza del termine per l'imposizione di condizioni o per l'esercizio del potere di opposizione, i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi le condizioni di cui al comma 1, lettera *a)*, è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato realizzato in ciascuna impresa nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'operazione. In caso di esercizio del potere di opposizione il cessionario non può esercitare i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante e dovrà cedere le stesse azioni entro un anno. In caso di mancata ottemperanza il tribunale, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ordina la vendita delle suddette azioni secondo le procedure di cui all'articolo 2359-ter del codice civile. Le deliberazioni assembleari eventualmente adottate con il voto determinante di tali azioni sono nulle.

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)*

5. **Ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui al comma 1, lettere a) e c), chiunque acquisisce una partecipazione in imprese che svolgono attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale** notifica l'acquisizione entro dieci giorni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, trasmettendo nel contempo le informazioni necessarie, comprensive di descrizione generale del progetto di acquisizione, dell'acquirente e del suo ambito di operatività, per le valutazioni di cui al comma 3. Nel caso in cui l'acquisizione abbia a oggetto azioni di una società ammessa alla negoziazione nei mercati regolamentati, la notifica deve essere effettuata qualora l'acquirente venga a detenere, a seguito dell'acquisizione, una partecipazione superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, del **testo unico di cui al** decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e **successive modificazioni**, e sono successivamente notificate le acquisizioni **che determinano il** superamento delle soglie del 3 per cento, 5 per cento, 10 per cento, 15 per cento, 20 per cento e 25 per cento. Il potere di imporre specifiche condizioni di cui al comma 1, lettera a), o di opporsi all'acquisto ai sensi del comma 1, lettera c), è esercitato entro quindici giorni dalla data della notifica. Qualora si renda necessario richiedere informazioni all'acquirente, tale termine è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni. Eventuali richieste di informazioni successive alla prima non sospendono i termini, decorsi i quali l'acquisto può essere effettuato. Fino alla notifica e, successivamente, comunque fino **al decorso** del termine per l'imposizione di condizioni o per l'esercizio del potere di opposizione, i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. **Qualora il potere sia esercitato nella forma dell'imposizione di condizioni di cui al comma 1, lettera a), in caso di eventuale inadempimento o violazione delle condizioni imposte all'acquirente, per tutto il periodo in cui perdura l'inadempimento o la violazione, i diritti di voto, o comunque i diritti aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni o quote che rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. Le delibere eventualmente adottate con il voto determinante di tali azioni o quote, nonché le delibere o gli atti adottati con violazione o inadempimento delle condizioni imposte, sono nulli. L'acquirente che non osservi le condizioni imposte è altresì** soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, a una sanzione amministrativa pecuniaria **pari** al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'1 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio **per il quale sia stato approvato il bilancio**. In caso di esercizio del potere di opposizione il cessionario non può esercitare i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante, e dovrà cedere le stesse azioni entro un anno. In caso di mancata ottemperanza il tribunale, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ordina la

*(segue: testo del decreto-legge)*

6. Nel caso in cui le attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale individuate con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, si riferiscono a società partecipate, direttamente o indirettamente, dal Ministero dell'economia e delle finanze, il Consiglio dei Ministri delibera, ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui al medesimo comma, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Le notifiche di cui ai commi 4 e 5 sono rese al Ministero dell'economia e delle finanze.

7. I decreti di individuazione delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e di sicurezza nazionale di cui al comma 1, sono aggiornati almeno ogni tre anni.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro dello sviluppo economico, sono emanate disposizioni di attuazione del presente articolo. Fino all'adozione del medesimo decreto, le competenze inerenti le proposte per l'esercizio dei poteri speciali, di cui al comma 1, e le attività conseguenti, di cui ai commi 4 e 5, sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze per le società da esso partecipate, ovvero, per le altre società, al Ministero della difesa o al Ministero dell'interno, secondo i rispettivi ambiti di competenza.

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)*

vendita delle suddette azioni secondo le procedure di cui all'articolo 2359-ter del codice civile. Le deliberazioni assembleari eventualmente adottate con il voto determinante di tali azioni sono nulle.

6. Nel caso in cui le attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, individuate con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, si riferiscono a società partecipate, direttamente o indirettamente, dal Ministero dell'economia e delle finanze, il Consiglio dei Ministri delibera, ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui al medesimo comma, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Le notifiche di cui ai commi 4 e 5 sono **immediatamente trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri** al Ministero dell'economia e delle finanze.

7. I decreti di individuazione delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e di sicurezza nazionale di cui al comma 1 sono aggiornati almeno ogni tre anni.

8. Con **regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti**, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro dello sviluppo economico, sono emanate disposizioni di attuazione del presente articolo, **anche con riferimento alla definizione, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, delle modalità organizzative per lo svolgimento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali previsti dal presente articolo. Il parere di cui al primo periodo è espresso entro il termine di venti giorni dalla data di trasmissione dello schema di regolamento alle Camere. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque adottato.** Fino all'adozione del medesimo regolamento, le competenze inerenti alle proposte per l'esercizio dei poteri speciali, di cui al comma 1, e le attività conseguenti, di cui ai commi 4 e 5, sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze per le società da esso partecipate, ovvero, per le altre società, al Ministero della difesa o al Ministero dell'interno, secondo i rispettivi ambiti di competenza.

*(segue: testo del decreto-legge)*

ARTICOLO 2.

*(Poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni).*

1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri, oltre che con i Ministri competenti per settore, sono individuati le reti e gli impianti, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per il settore dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Tali decreti sono aggiornati almeno ogni tre anni.

2. Qualsiasi delibera, atto o operazione, adottata da una società che detiene uno o più degli attivi individuati ai sensi del comma 1, che abbia per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi medesimi o il cambiamento della loro destinazione, comprese le delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione aventi ad oggetto la fusione o la scissione della società, il trasferimento all'estero della sede sociale, il trasferimento dell'azienda o di rami di essa in cui siano compresi detti attivi o l'assegnazione degli stessi a titolo di garanzia, sono entro dieci giorni, e comunque prima che ne sia data attuazione, notificati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dalla società stessa. Sono notificati nei medesimi termini le delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione concernenti il trasferimento di società controllate che detengono i predetti attivi.

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)*

ARTICOLO 2.

*(Poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni).*

1. Con uno o più **regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni**, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e **con** il Ministro degli affari esteri, oltre che con i Ministri competenti per settore, **previo parere delle Commissioni parlamentari competenti**, sono individuati le reti e gli impianti, **ivi compresi quelli necessari ad assicurare l'approvvigionamento minimo e l'operatività dei servizi pubblici essenziali**, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per **l'interesse nazionale nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, nonché la tipologia di atti o operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina di cui al presente articolo. I regolamenti di cui al primo periodo sono adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sono aggiornati almeno ogni tre anni.**

**1-bis. I pareri di cui al comma 1 sono espressi entro il termine di venti giorni dalla data di trasmissione degli schemi di regolamento alle Camere. Decorso tale termine, i regolamenti possono essere comunque adottati.**

2. Qualsiasi delibera, atto o operazione, **adottato** da una società che detiene uno o più degli attivi individuati ai sensi del comma 1, che abbia per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi medesimi o il cambiamento della loro destinazione, comprese le delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione aventi ad oggetto la fusione o la scissione della società, il trasferimento all'estero della sede sociale, **il mutamento dell'oggetto sociale, lo scioglimento della società, la modifica di clausole statutarie eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 2351, terzo comma, del codice civile ovvero introdotte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, come da ultimo modificato dall'articolo 3 del presente decreto**, il trasferimento dell'azienda o di rami di essa in cui siano compresi detti attivi o l'assegnazione degli stessi a titolo di garanzia, **è notificato**, entro dieci giorni e comunque prima che **vi** sia data attuazione, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dalla società stessa. Sono **notificate** nei medesimi termini le delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione concernenti il trasferimento di società controllate che detengono i predetti attivi.

(segue: testo del decreto-legge)

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, può essere espresso il veto alle delibere, atti e operazioni di cui al comma 2, che diano luogo a una situazione eccezionale di minaccia **effettiva** di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti.

4. Con la notifica di cui al comma 2, è fornita al Governo una informativa completa sulla delibera, atto o operazione in modo da consentire l'eventuale tempestivo esercizio del potere di veto. Dalla notifica non deriva per la Presidenza del Consiglio dei Ministri né per la società l'obbligo di comunicazione al pubblico ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Entro quindici giorni dalla notifica, il Presidente del Consiglio dei Ministri comunica l'eventuale veto. Qualora si renda necessario richiedere informazioni alla società, tale termine è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni. Le richieste di informazioni successive alla prima non sospendono i termini. Fino alla notifica e comunque fino al decorso dei termini previsti dal presente comma è sospesa l'efficacia della delibera, dell'atto o dell'operazione rilevante. Decorsi i termini previsti dal presente comma l'operazione può essere effettuata. Il potere di veto di cui al comma 3, è espresso nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni ogniqualvolta ciò sia sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi pubblici di cui al comma 3. Le delibere o gli atti o le operazioni adottate o attuate in violazione del presente comma sono nulli. Il Governo può altresì ingiungere alla società e all'eventuale controparte di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi le disposizioni di cui al presente comma, è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio.



*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)*

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, **da trasmettere contestualmente alle Commissioni parlamentari competenti**, può essere espresso il veto alle delibere, atti e operazioni di cui al comma 2, che diano luogo a una situazione eccezionale, **non disciplinata dalla normativa nazionale ed europea di settore**, di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti.

4. Con la notifica di cui al comma 2, è fornita al Governo una informativa completa sulla delibera, atto o operazione in modo da consentire l'eventuale tempestivo esercizio del potere di veto. Dalla notifica non deriva per la Presidenza del Consiglio dei Ministri né per la società l'obbligo di comunicazione al pubblico ai sensi dell'articolo 114 del **testo unico di cui al** decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, **e successive modificazioni**. Entro quindici giorni dalla notifica, il Presidente del Consiglio dei Ministri comunica l'eventuale veto. Qualora si renda necessario richiedere informazioni alla società, tale termine è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni. Le richieste di informazioni successive alla prima non sospendono i termini. Fino alla notifica e comunque fino al decorso dei termini previsti dal presente comma è sospesa l'efficacia della delibera, dell'atto o dell'operazione rilevante. Decorsi i termini previsti dal presente comma l'operazione può essere effettuata. Il potere di veto di cui al comma 3 è espresso nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni ogniqualevolta ciò sia sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi pubblici di cui al comma 3. Le delibere o gli atti o le operazioni **adottati** o **attuati** in violazione del presente comma sono nulli. Il Governo può altresì ingiungere alla società e all'eventuale controparte di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi le disposizioni di cui al **comma 2 e al** presente comma è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio.

*(segue: testo del decreto-legge)*

5. L'acquisto a qualsiasi titolo da parte di un soggetto esterno all'Unione europea di partecipazioni in società che detengono gli attivi individuati come strategici ai sensi del comma 1, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è notificato entro dieci giorni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, unitamente ad ogni informazione utile alla descrizione generale del progetto di acquisizione, dell'acquirente e del suo ambito di operatività. Per soggetto esterno all'Unione europea si intende qualsiasi persona fisica o giuridica, che non abbia la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi stabilito.

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)*

5. L'acquisto a qualsiasi titolo da parte di un soggetto esterno all'Unione europea di partecipazioni in società che detengono gli attivi individuati come strategici ai sensi del comma 1, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del **testo unico di cui al** decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è notificato **dall'acquirente** entro dieci giorni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, unitamente ad ogni informazione utile alla descrizione generale del progetto di acquisizione, dell'acquirente e del suo ambito di operatività. **Nel computo della partecipazione rilevante si tiene conto della partecipazione detenuta da terzi con cui l'acquirente ha stipulato uno dei patti previsti dall'articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, o previsti dall'articolo 2341-bis del codice civile.** Per soggetto esterno all'Unione europea si intende qualsiasi persona fisica o giuridica, che non abbia la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi stabilito.

(segue: testo del decreto-legge)

6. Qualora l'acquisto di cui al comma 5 comporti una minaccia **effettiva** di grave pregiudizio agli interessi essenziali dello Stato di cui al comma 3, con decreto del Presidente del Consiglio adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri entro quindici giorni dalla notifica di cui al medesimo comma 5, l'efficacia dell'acquisto può essere condizionata all'assunzione da parte dell'acquirente di impegni diretti a garantire la tutela dei predetti interessi. In casi eccezionali di rischio per la tutela dei predetti interessi, non eliminabili attraverso l'assunzione degli impegni di cui al primo periodo, il Governo può opporsi, sulla base della stessa procedura, all'acquisto. Fino alla notifica e, successivamente, fino alla decorrenza del termine per l'eventuale esercizio del potere di opposizione o imposizione di impegni, i diritti di voto o comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale connessi alle azioni o quote che rappresentano la partecipazione rilevante sono sospesi. Decorsi i predetti termini, l'operazione può essere effettuata. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi gli impegni imposti ai sensi del presente comma è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato realizzato in ciascuna impresa nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'operazione. In caso di esercizio del potere di opposizione l'acquirente non può esercitare i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante e dovrà cedere le stesse azioni entro un anno. In caso di mancata ottemperanza il tribunale, su richiesta del Governo, ordina la vendita delle suddette azioni secondo le procedure di cui all'articolo 2359-ter del codice civile. Le deliberazioni assembleari eventualmente adottate con il voto determinante di tali azioni sono nulle.

7. I poteri speciali di cui ai commi 3 e 6 sono esercitati esclusivamente sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. A tale fine il Governo considera, avuto riguardo alla natura dell'operazione, i seguenti criteri:

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)*

6. Qualora l'acquisto di cui al comma 5 comporti una minaccia di grave pregiudizio agli interessi essenziali dello Stato di cui al comma 3, entro quindici giorni dalla notifica di cui al medesimo comma 5, con decreto del Presidente del Consiglio **dei Ministri**, adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, **da trasmettere contestualmente alle Commissioni parlamentari competenti**, l'efficacia dell'acquisto può essere condizionata all'assunzione da parte dell'acquirente di impegni diretti a garantire la tutela dei predetti interessi. In casi eccezionali di rischio per la tutela dei predetti interessi, non eliminabili attraverso l'assunzione degli impegni di cui al primo periodo, il Governo può opporsi, sulla base della stessa procedura, all'acquisto. Fino alla notifica e, successivamente, fino **al decorso** del termine per l'eventuale esercizio del potere di opposizione o imposizione di impegni, i diritti di voto o comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale connessi alle azioni o quote che rappresentano la partecipazione rilevante sono sospesi. Decorsi i predetti termini, l'operazione può essere effettuata. **Qualora il potere sia esercitato nella forma dell'imposizione di impegni all'acquirente, in caso di inadempimento, per tutto il periodo in cui perdura l'inadempimento medesimo, i diritti di voto o comunque i diritti aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni o quote che rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. Le delibere eventualmente adottate con il voto determinante di tali azioni o quote, o comunque le delibere o gli atti adottati con violazione o inadempimento delle condizioni imposte, sono nulli. L'acquirente che non adempia agli impegni imposti è altresì** soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, a una sanzione amministrativa pecuniaria **pari** al doppio del valore dell'operazione, e comunque non inferiore all'1 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio **per il quale sia stato approvato il bilancio**. In caso di esercizio del potere di opposizione l'acquirente non può esercitare i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante, e dovrà cedere le stesse azioni entro un anno. In caso di mancata ottemperanza il tribunale, su richiesta del Governo, ordina la vendita delle suddette azioni secondo le procedure di cui all'articolo 2359-ter del codice civile. Le deliberazioni assembleari eventualmente adottate con il voto determinante di tali azioni sono nulle.

7. *Identico:*

*(segue: testo del decreto-legge)*

a) l'esistenza, tenuto conto anche delle posizioni ufficiali dell'Unione europea, di motivi oggettivi che facciano ritenere possibile la sussistenza di legami fra l'acquirente e paesi terzi che non riconoscono i principi di democrazia o dello Stato di diritto, che non rispettano le norme del diritto internazionale o che hanno assunto comportamenti a rischio nei confronti della comunità internazionale desunti dalla natura delle loro alleanze o hanno rapporti con organizzazioni criminali o terroristiche o con soggetti ad essi comunque collegati;

b) l'idoneità dell'assetto risultante dall'atto giuridico o dall'operazione, tenuto conto anche delle modalità di finanziamento dell'acquisizione e della capacità economica, finanziaria, tecnica e organizzativa dell'acquirente, a garantire:

1) la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti;

2) il mantenimento, la sicurezza e l'operatività delle reti e degli impianti.

8. Nel caso in cui le attività di rilevanza strategica individuate con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 si riferiscono a società partecipate, direttamente o indirettamente, dal Ministero dell'economia e delle finanze, il Consiglio dei Ministri delibera ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui ai commi 3 e 6, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Le notifiche di cui ai commi 2 e 5 sono rese al Ministero dell'economia e delle finanze.

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)*

a) l'esistenza, tenuto conto anche delle posizioni ufficiali dell'Unione europea, di motivi oggettivi che facciano ritenere possibile la sussistenza di legami fra l'acquirente e paesi terzi che non riconoscono i principi di democrazia o dello Stato di diritto, che non rispettano le norme del diritto internazionale o che hanno assunto comportamenti a rischio nei confronti della comunità internazionale, desunti dalla natura delle loro alleanze, o hanno rapporti con organizzazioni criminali o terroristiche o con soggetti ad **esse** comunque collegati;

b) *identica.*

8. Nel caso in cui le attività di rilevanza strategica individuate con i **regolamenti** di cui al comma 1 si riferiscono a società partecipate, direttamente o indirettamente, dal Ministero dell'economia e delle finanze, il Consiglio dei Ministri delibera, ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui ai commi 3 e 6, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, **sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per i rispettivi ambiti di competenza.** Le notifiche di cui ai commi 2 e 5 sono **immediatamente trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri** al Ministero dell'economia e delle finanze.

*(segue: testo del decreto-legge)*

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le Autorità indipendenti di settore, ove esistenti, sono emanate disposizioni di attuazione del presente articolo. Fino all'adozione del medesimo decreto, le competenze inerenti le proposte per l'esercizio dei poteri speciali, di cui ai commi 3 e 6, e le attività conseguenti, di cui ai commi 4 e 6, sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze per le società da esso partecipate, ovvero, per le altre società, al Ministero dello sviluppo economico o al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo i rispettivi ambiti di competenza.



*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)*

9. **Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti**, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le Autorità indipendenti di settore, ove esistenti, sono emanate disposizioni di attuazione del presente articolo, **anche con riferimento alla definizione, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, delle modalità organizzative per lo svolgimento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali previsti dal presente articolo. Il parere sullo schema di regolamento è espresso entro il termine di venti giorni dalla data della sua trasmissione alle Camere. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque adottato.** Fino all'adozione del medesimo **regolamento**, le competenze inerenti **alle** proposte per l'esercizio dei poteri speciali, di cui ai commi 3 e 6, e le attività conseguenti, di cui ai commi 4 e 6, sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze per le società da esso partecipate, ovvero, per le altre società, al Ministero dello sviluppo economico o al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo i rispettivi ambiti di competenza.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 3.

*(Abrogazioni e norme generali e transitorie).*

1. Fatti salvi l'articolo 1, comma 1, lettera c), e l'articolo 2, comma 6, l'acquisto, a qualsiasi titolo, da parte di un soggetto esterno all'Unione europea, quale definito dall'articolo 1, comma 1, lettera c), di partecipazioni in società che detengono uno o più degli attivi individuati come strategici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 2, comma 1, è consentito a condizione di reciprocità.

2. L'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni, è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore **del primo** dei decreti di cui all'articolo 1, comma 1, e di cui all'articolo 2, comma 1. Gli amministratori senza diritto di voto eventualmente nominati ai sensi della predetta disposizione e in carica alla data della sua abrogazione cessano alla scadenza del mandato.

3. Cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 1, comma 1, le disposizioni attributive dei poteri speciali contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 settembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 12 ottobre 1999, e nei decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 8 novembre 1999 e le clausole statutarie incompatibili con la presente disciplina in materia di poteri speciali.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 3.

(Abrogazioni e norme generali e transitorie).

1. **Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera c), e dall'articolo 2, comma 6, l'acquisto, a qualsiasi titolo, da parte di un soggetto esterno all'Unione europea, quale definito dall'articolo 2, comma 5, ultimo periodo, di partecipazioni in società che detengono uno o più degli attivi individuati come strategici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 2, comma 1, è consentito a condizione di reciprocità, nel rispetto degli accordi internazionali sottoscritti dall'Italia o dall'Unione europea.**

2. L'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni, **i commi da 228 a 231 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 2004, cessano di avere efficacia, con riferimento ai singoli settori, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti, relativi a ciascun settore, di cui all'articolo 1, comma 1, e dei regolamenti, relativi a ciascun settore, di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto. Le predette disposizioni sono comunque abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti ovvero dei regolamenti di cui al primo periodo che completano l'individuazione dei settori.** Gli amministratori senza diritto di voto eventualmente nominati ai sensi **del predetto articolo 2 del decreto-legge n. 332 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 474 del 1994, e successive modificazioni,** e in carica alla data della sua abrogazione cessano alla scadenza del mandato.

3. Cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 1, comma 1, le disposizioni attributive dei poteri speciali contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 settembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 12 ottobre 1999, e nei decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 8 novembre 1999 e le clausole statutarie incompatibili con la disciplina **stabilita dal presente decreto** in materia di poteri speciali.

(segue: testo del decreto-legge)

4. Cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 2, comma 1, le disposizioni attributive dei poteri speciali di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 settembre 1999 e in data 23 marzo 2006 e nei decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 17 settembre 1999 e del Ministro dell'economia e delle finanze in data 17 settembre 2004, pubblicati, rispettivamente nelle *Gazzette Ufficiali* n. 225 del 24 settembre 1999, n. 79 del 4 aprile 2006, n. 237 dell'8 ottobre 1999 e n. 234 del 5 ottobre 2004. Cessano altresì di avere efficacia a partire dalla stessa data le clausole in materia di poteri speciali presenti negli statuti societari.

5. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « Le società operanti nei settori di cui all'articolo 2 » sono sostituite dalle seguenti: « Le società operanti nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni »;

b) le parole: « per le società di cui all'articolo 2 » sono sostituite dalle seguenti: « per le società operanti nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, dei trasporti, delle comunicazioni, dell'energia. ».

6. All'articolo 119, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1, annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera c) è inserita la seguente: « *c-bis*) i provvedimenti adottati nell'esercizio dei poteri speciali inerenti alle attività di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni; ».

7. All'articolo 133, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera *z-quater*) è aggiunta, in fine, la seguente: « *z-quinquies*) le controversie relative all'esercizio dei poteri speciali inerenti alle attività di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni; ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

4. Cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore dei **regolamenti** di cui all'articolo 2, comma 1, le disposizioni attributive dei poteri speciali **contenute nei** decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri **in data 5 ottobre 1995, in data 21 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 1997, in data 17 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 settembre 1999, e in data 23 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2006, e nei decreti del Ministro del tesoro in data 5 ottobre 1995, in data 16 ottobre 1995, in data 21 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 1997, e in data 24 marzo 1997, pubblicato nella stessa Gazzetta Ufficiale, nonché** nei decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 17 settembre 1999, **pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 237 dell'8 ottobre 1999, e del Ministro dell'economia e delle finanze in data 17 settembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 2004 e in data 1° aprile 2005.** Cessano altresì di avere efficacia a partire dalla stessa data le clausole in materia di poteri speciali presenti negli statuti societari.

5. *Identico:*

a) le parole: « Le società operanti nei settori di cui all'articolo 2 » sono sostituite dalle seguenti: « Le società operanti nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni **e degli altri pubblici servizi** »;

b) le parole: « per le società di cui all'articolo 2 » sono sostituite dalle seguenti: « per le società operanti nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, dei trasporti, delle comunicazioni, dell'energia **e degli altri pubblici servizi** ».

6. All'articolo 119, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera c) è inserita la seguente: « *c-bis*) i provvedimenti adottati nell'esercizio dei poteri speciali inerenti alle attività di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni; ».

7. *Identico.*

*(segue: testo del decreto-legge)*

8. All'articolo 135, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, la lettera *h*) è sostituita dalla seguente: «*h*) le controversie relative all'esercizio dei poteri speciali inerenti alle attività di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni;».

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)*

8. *Identico.*

*(segue: testo del decreto-legge)*



*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)*

**ARTICOLO 3-bis**

*(Relazione annuale alle Camere).*

**1. A decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sull'attività svolta sulla base dei poteri attribuiti dal presente decreto, con particolare riferimento ai casi specifici e agli interessi pubblici che hanno motivato l'esercizio di tali poteri.**

*(segue: testo del decreto-legge)*

ARTICOLO 4.

*(Clausola di invarianza finanziaria).*

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le attività previste dal presente decreto sono svolte dalle Amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)*

ARTICOLO 4.

*(Clausola di invarianza finanziaria).*

*Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 5.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 2012.

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze*

MOAVERO MILANESI, *Ministro per gli affari europei*

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

DI PAOLA, *Ministro della difesa*

TERZI DI SANT'AGATA, *Ministro degli affari esteri*

PASSERA, *Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli*: SEVERINO.

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)*

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 4,00



\*16PDL0058540\*